

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 844)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1969 (V. Stampato n. 1561)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(MAZZA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

e col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1º ottobre 1969*

Norme in materia di esonero dal pagamento del canone di concessione e dall'obbligo della costituzione del deposito cauzionale per la cessione da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di collegamenti telegrafici ad uso privato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 novembre 1961, n. 1232, è sostituito dal seguente:

« I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonchè le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza

e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui all'articolo 6 della presente legge ».

Art. 2.

Le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati, in materia di concessioni telegrafiche, dall'obbligo della costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 172 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.